


DAL 11-11-2003 AL 26-11-2003
 CRON n° 1839
 Il Messo Comunale



All'Albo il

NOV. 2003

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
 (PROVINCIA DI TERAMO)

C O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
 N° 68

OGGETTO: ADOZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LAVORI, FORNITURE E SERVIZI DA ESEGUIRE IN ECONOMIA

L'Anno == **DUEMILATRE** == il giorno == **SEI** == del mese di == **NOVEMBRE** == alle ore == **19,30** ==, nell'atrio del Teatro Comunale di Largo Savini, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il Sig. Orazio DI MARCELLO - Sindaco.

Dei Consiglieri comunali sono presenti n° 13 e assenti, sebbene invitati, n° 4 come dal seguente prospetto:

N. ORD.	COGNOME E NOME	P.	A.	N. ORD.	COGNOME E NOME	P.	A.
1	DI MARCELLO ORAZIO	X		10	PICCIONI BERARDO	X	
2	GALIFFI GIULIANO	X		11	DI GIUSEPPE DANTE		X
3	CIANELLA FERNANDO	X		12	TORQUATO CARLO	X	
4	MARTINELLI ALFREDO	X		13	PIROZZI SILVIO	X	
5	DI PANCRAZIO VITTORIO	X		14	POTENZA GIOVANNI	X	
6	SCARAZZA DOMENICO		X	15	CORDONE GEANNI	X	
7	PETRINI ERMINIO		X	16	CARDINALI SIMONA		X
8	ANGELUCCI LUCIANO	X		17	DAMIANI STEFANIA	X	
9	CECI FRANCESCO	X					

Partecipa il Segretario Comunale Sig. **Giuseppe ELBA** incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del **Sindaco**, il quale sintetizza il contenuto della proposta ;

Udito l'intervento del consigliere **Pirozzi Silvio** il quale, nell'esprimere apprezzamento per il lavoro svolto dall'Ufficio che ha redatto il Regolamento, ritiene che quest'ultimo debba essere ispirato al principio dello snellimento delle procedure. Il Regolamento- a suo dire- deve essere teso a salvaguardare i principi di trasparenza e della massima concorrenzialita' al fine della scelta del contraente privato. I lavori o le forniture inoltre devono essere affidati - a suo modo di vedere- sempre tenendo presente il principio della massima convenienza per l'Ente.

Entra l'Assessore Di Giuseppe Dante (p. 14)

Visti gli allegati pareri, espressi ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 16.06.1994, venne approvato il Regolamento Comunale per i lavori e le provviste da eseguirsi in economia;

Visto l'art. 24, comma 6, della Legge 109/1994, che ammette l'acquisizione di lavori eseguibili in economia, fino all'importo massimo di 200.000,00 ECU;

Visto l'art. 88, comma 1., del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, con il quale sono state individuate le categorie generali dei lavori eseguibili in economia;

Considerato che ai fini dell'applicazione del citato comma 1., art. 88, D.P.R. 554/99, i lavori da eseguire in economia debbono essere *individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze;*

Visti gli articoli che vanno dal 142 al 148 del D.P.R. 554/99 sopra citato, che disciplinano le modalità di esecuzione dei lavori da eseguire in economia;

Visto il D.P.R. 20 agosto 2001 n. 384, recante il "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia";

Visto l'art. 2 del D.P.R. 384/2001 sopra citato e preso atto che *il ricorso al sistema di effettuazione della spesa per l'acquisizione in economia è ammesso in relazione all'oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate con provvedimento di ciascuna Amministrazione, con riguardo alle proprie specifiche esigenze;*

Visto l'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488;

Visto l'art. 59 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388;

Visto l'art. 24 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448;

Considerato che per effetto dei disposti legislativi sopra indicati, i quali hanno sensibilmente innovato la precedente normativa in materia di lavori, forniture e servizi da eseguirsi in economia, si rende necessario procedere alla stesura di un nuovo regolamento comunale che recepisca le novità legislative apportate dai provvedimenti di cui sopra;

Visto il nuovo "REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI, LE FORNITURE ED I SERVIZI DA ESEGUIRE IN ECONOMIA", redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale e dell'Ufficio Contabile Comunale;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dover provvedere all'approvazione dello stesso;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in materia di ordinamento degli Enti Locali ;

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano (p. 14);

DELIBERA

- di approvare, come in effetti approva, l'unito nuovo Regolamento Comunale recante norme in materia di "LAVORI, FORNITURE E SERVIZI DA ESEGUIRE IN ECONOMIA", redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale e dall'Ufficio Contabile Comunale.

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
PROVINCIA DI TERAMO

CONSIGLIO COMUNALE DEL _____ 2003

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° _____

**OGGETTO: ADOZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LAVORI,
FORNITURE E SERVIZI DA ESEGUIRE IN ECONOMIA.**

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. N° 267 DEL 18.08.2000

SETTORE I° - GESTIONE DEL TERRITORIO - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

SETTORE II° (GESTIONE FINANZIARIA) -UFFICIO RAGIONERIA

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** per il rinvio.

Mosciano Sant'Angelo, li 5 NOV. 2003

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(*Geom. Giorgio Dario NEPA*)

Mosciano Sant'Angelo, li 5 NOV. 2003


IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
(*Dr. Daniele GAUDINI*)

SETTORE II° (GESTIONE FINANZIARIA) -UFFICIO RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile, si esprime **PARERE** FAVOREVOLE.

Mosciano Sant'Angelo, li 5 NOV. 2003

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
(*Dr. Daniele GAUDINI*)



COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
- Provincia di Teramo -

**REGOLAMENTO COMUNALE PER I
LAVORI, LE FORNITURE ED I SERVIZI
DA ESEGUIRE IN ECONOMIA**

Aggiornato con le seguenti normative:

Articoli 3, comma 4; 7 e 191, comma 2, T.U. enti locali decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Articolo 88, comma 1, regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554

Art. 17 della legge 31.01.1994 e art. 7 D.Lgs. 18.05.2001 n. 227

Articolo 12, regolamento approvato con D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. n. _____ in data _____

Publicato all'albo pretorio del Comune dal _____ al _____

Esecutivo a decorrere dal _____

TITOLO I - PRINCIPI

Art. 1	Oggetto del Regolamento
Art. 2	Modalità di esecuzione in economia
Art. 3	Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi
Art. 4	Limiti economici agli interventi in economia
Art. 5	Limiti speciali a talune tipologie di lavori in economia

TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI

Art. 6	Lavori in economia
Art. 7	Forniture in economia
Art. 8	Servizi in economia
Art. 9	Interventi misti
Art. 10	Norma di salvaguardia

TITOLO III - PROCEDIMENTO

Art. 11	Responsabile del servizio e responsabile del procedimento
Art. 12	Interventi in economia mediante amministrazione diretta
Art. 13	Interventi eseguiti per cottimo fiduciario
Art. 14	Atti della procedura
Art. 15	Scelta del contraente
Art. 16	Offerta economicamente più vantaggiosa
Art. 17	Contratti aperti
Art. 18	Mezzi di tutela

TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

Art. 19	Interventi d'urgenza
Art. 20	Lavori di somma urgenza
Art. 21	Interventi d'urgenza o lavori di somma urgenza ordinati dal Sindaco
Art. 22	Disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili
Art. 22-bis	Disposizioni speciali per i lavori forestali e simili
Art. 23	Disposizioni speciali per beni e servizi convenzionati con categorie protette
Art. 24	Disposizioni speciali per i servizi legali
Art. 25	Disposizioni speciali per i servizi tecnici

TITOLO V - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 26	Interventi affidati in economia per cottimo
Art. 27	Garanzie
Art. 28	Revisione prezzi
Art. 29	Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta
Art. 30	Contabilizzazione e liquidazione dei lavori effettuati per cottimo
Art. 31	Lavori o prezzi non contemplati nel progetto, perizie di variante o suppletive

TITOLO VI - DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 32	Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi
Art. 33	Inadempimenti

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34	Verifica e collaudo
Art. 35	Procedure contabili
Art. 36	Abrogazione norme preesistenti
Art. 37	Entrata in vigore

TITOLI I - PRINCIPI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento del Comune di Mosciano Sant'Angelo, è emanato nell'ambito dell'autonomia comunale di cui agli articoli 117, sesto comma, secondo periodo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, e degli articoli 3, comma 4, e 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione in economia di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi, di seguito, unitariamente intesi sotto il termine di "interventi".
2. Il presente regolamento attua altresì le previsioni di cui all'articolo 191, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 24, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nell'ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario comunque vigente nell'ordinamento.
3. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all'ordinamento giuridico vigente.
4. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate, anche in forma cumulativa, nel bilancio di previsione, nei piani economici di gestione o nei singoli provvedimenti che ne prevedano la copertura finanziaria.
5. Possono essere affidati ed eseguiti in economia tutti gli interventi la cui entità non può essere determinata preventivamente in maniera certa e definita.
6. Qualora gli interventi di cui al comma 5 siano parte non prevalente di interventi più ampi da appaltare mediante gare di evidenza pubblica e oggetto di contratti da stipulare secondo le forme ordinarie, il presente regolamento si applica alle parti in economia esclusivamente per quanto riguarda i presupposti e i limiti di importo; per tutti gli altri aspetti, in particolare per la scelta del contraente, le garanzie, la contabilizzazione, la liquidazione e il collaudo, si applica la disciplina prevista dall'ordinamento per l'intervento complessivo.
7. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 2 - Modalità di esecuzione in economia

1. L'esecuzione degli interventi in economia previsti dal presente Regolamento avviene in conformità a quanto previsto dall'art. 24 c. 6 della legge 109/94, dagli artt. 88,143 e seguenti del DPR 554/99 e dal DPR 384/2001, e precisamente:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) per cottimo fiduciario.
2. Sono in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore; sono eseguiti dal personale dipendente dell'ente impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, anche questi nella disponibilità dello stesso ente ovvero reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia; sono eseguiti, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.
3. Sono per cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento a imprese o persone fisiche esterni al Comune, purché in possesso dei necessari requisiti.

Art. 3 - Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi

1. Le forniture di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 7 e 8 del presente regolamento possono essere sempre sostituite dal ricorso alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. In ogni caso, comunque, per procedere in maniera autonoma all'acquisizione

di beni e servizi è necessario adottare i prezzi di cui alle convenzioni predette come base d'asta al ribasso, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448.

2. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 7 e 8 del presente regolamento devono avvenire utilizzando i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto del convenzionamento di cui all'articolo 26, della citata legge 23 dicembre 1999, o sulla base di rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò preposti, ai fini di orientamento e di valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta e di contrattazione.
3. L'esecuzione di lavori in economia di cui all'articolo 6 può avvenire sulla base dei prezzi determinati da prezziari o listini ufficiali o, in mancanza di questi, da prezziari o listini redatti da organizzazioni professionali di settore e riconosciuti nella prassi locale.
4. In ogni caso la determinazione dei costi di tutti gli interventi in economia deve tener conto correttamente del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi per il settore e il territorio di competenza.

Art. 4 - Limiti economici agli interventi in economia

1. In ottemperanza ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza, tenendo conto del rapporto tra il costo dell'impiego delle risorse umane e organizzative necessarie e il risultato economico e funzionale perseguito, fatti salvi i diversi limiti previsti dal presente regolamento per particolari fattispecie, l'affidamento di interventi in economia non può superare i seguenti limiti massimi:
 - a- Per l'esecuzione di lavori l'importo di cui all'art. 24, c.6 della legge 109/94 e successive modificazioni, e pari a 200.000 Euro, nonché gli importi previsti dagli artt.143, 144, 147 e 148 del DPR 21.12.1999 n. 554;
 - b- Per l'acquisizione di beni e servizi l'importo di cui all'art. 3 del DPR n.384/2001 e pari a 130.000 Euro
2. L'importo di cui al comma 1, lett.a), non può essere superato nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.
3. Nessuna esecuzione di lavori, fornitura di beni o prestazione di servizi può essere artificialmente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui al comma 1 o gli altri limiti speciali previsti dal regolamento.
4. Non sono considerati artificialmente frazionati:
 - a) l'esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa si imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;
 - b) gli affidamenti di un intervento misto di cui all'articolo 9, separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.
5. Il limite di importo di cui al comma 1 è automaticamente adeguato all'importo stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del d.P.R. 20 agosto 2001, n. 384, in relazione ai diversi limiti fissati dalla successiva normativa comunitaria in materia.

Art. 5 - Limiti speciali a talune tipologie di lavori in economia

1. Limitatamente all'esecuzione dei lavori di cui al successivo articolo 6, l'affidamento in economia non può superare l'importo complessivo di euro 50.000, nei seguenti casi:
 - a) qualora si tratti di lavori eseguiti in amministrazione diretta ai sensi dell'articolo 2, comma 2;
 - b) qualora trattasi di interventi di manutenzione di opere o impianti e non ricorra alcuna delle condizioni speciali di cui all'articolo 6, comma 1.
2. Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 109 del 1994, concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.

TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI

Art. 6 - Lavori in economia

1. Sono eseguiti in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento, e comunque, se non desumibili nell'elenco di seguito, nell'ambito delle categorie generali individuate dall'art. 88 c.1, del DPR 21.12.1999 n° 554, con il limite di cui all'articolo 4, comma 1 lett.a), i seguenti lavori:
 - a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
 - prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
 - riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;
 - lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
 - lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;
 - b) lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati;
 - c) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza del Comune;
 - d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
 - e) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
 - f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
 - g) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;
 - h) lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli articoli 27, comma 2, e 41, del d.P.R. n. 380 del 2001, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge n. 167 del 1962, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori.
2. Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 5, tutti i lavori di manutenzione di opere o di impianti; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
 - a) manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;
 - b) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
 - c) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;
 - d) manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori;
 - e) manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;
 - f) manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
 - g) manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze.



3. Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 5, i lavori accessori e strumentali all'installazione di beni forniti ai sensi dell'articolo 7 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 8.

Art. 7 - Forniture in economia

1. Possono essere eseguite in economia le forniture di beni per uffici e servizi comunali o, comunque, a carico del Comune in ragione di rapporti convenzionali vigenti, relativi a:

- a) arredi e attrezzature per i quali debba essere garantita l'omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti;
- b) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
- c) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
- d) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
- e) prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
- f) vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
- g) farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;
- h) beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
- i) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
- l) combustibile per il riscaldamento di immobili;
- m) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
- n) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
- o) attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi, i di giochi, arredo urbano e accessori per impianti sportivi;
- p) sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
- q) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
- r) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
- s) opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717 del 1949;
- t) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
- u) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
- v) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione.

2. Rientrano nella fattispecie di cui al comma 1, lettera a), a titolo indicativo, i seguenti beni:

- mobili e soprammobili, tende, brise-soleil, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;
- beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;
- veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;
- apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.)
- mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarozzelle, pedane, segnaletica).

3. Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori ai sensi dell'articolo 6 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 8.

Art. 8 - Servizi in economia

1. Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a favore del Comune o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti, quali:
- a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti, cui all'allegato 1, numero 1, al decreto legislativo n. 157 del 1995;
 - b) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale, di cui all'allegato 1, numero 2, al decreto legislativo n. 157 del 1995;
 - c) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale, di cui all'allegato, 1, numero 3, al decreto legislativo n. 157 del 1995;
 - d) servizi di telecomunicazione di cui all'allegato, 1, numero 4, al decreto legislativo n. 157 del 1995;
 - e) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui all'allegato, 1, numero 6, al decreto legislativo n. 157 del 1995; compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
 - f) servizi informatici e affini di cui all'allegato, 1, numero 7, al decreto legislativo n. 157 del 1995, compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
 - g) servizi di ricerca e sviluppo di cui all'allegato, 1, numero 8, al decreto legislativo n. 157 del 1995, compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
 - h) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili di cui all'allegato 1, numero 9, al decreto legislativo n. 157 del 1995, compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
 - i) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica cui all'allegato 1, numero 10, al decreto legislativo n. 157 del 1995;
 - l) servizi di consulenza gestionale e affini di cui all'allegato 1, numero 11, al decreto legislativo n. 157 del 1995, compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
 - m) servizi pubblicitari cui all'allegato 1, numero 13, al decreto legislativo n. 157 del 1995, compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
 - n) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all'allegato 1, numero 14, al decreto legislativo n. 157 del 1995;
 - o) servizi di editoria e di stampa di cui all'allegato 1, numero 15, al decreto legislativo n. 157 del 1995, compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
 - p) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi di cui all'allegato 1, numero 16, al decreto legislativo n. 157 del 1995, riconducibili in qualunque modo al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 o al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;
 - q) servizi alberghieri e di ristorazione di cui all'allegato 2, numero 17, al decreto legislativo n. 157 del 1995, compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
 - r) servizi alberghieri e di ristorazione di cui all'allegato 2, numero 17, al decreto legislativo n. 157 del 1995, compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento; compresi altresì i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;

- s) servizi relativi alla sicurezza di cui all'allegato 2, numero 23, al decreto legislativo n. 157 del 1995, compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;
 - t) servizi relativi all'istruzione di cui all'allegato 2, numero 24, al decreto legislativo n. 157 del 1995, compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
 - u) servizi sanitari e sociali cui all'allegato 2, numero 25, al decreto legislativo n. 157 del 1995, compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative;
 - v) servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui all'allegato 2, numero 26, al decreto legislativo n. 157 del 1995, compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche.
2. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili all'allegato 2, numero 27, "Altri servizi", al decreto legislativo n. 157 del 1995:
- nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell'articolo 7;
 - locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
 - servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;
 - prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
 - servizi legali di cui all'articolo 24, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
 - servizi tecnici di cui all'articolo 25, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
 - servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non esserne differita l'esecuzione;
3. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori eseguiti in economia ai sensi dell'articolo 6 o alla fornitura di beni in economia ai sensi dell'articolo 7.

Art. 9 - Interventi misti

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera b).
2. Qualora per qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera b), il limite economico di cui all'articolo 4, comma 1, si applica all'intervento considerato unitariamente.

Art. 10 - Norma di salvaguardia

- I. Negli interventi di manutenzione e ripristino dei beni mobili o degli impianti, la somma degli importi dei servizi di sostituzione e riparazione, della fornitura delle parti di ricambio e degli eventuali lavori di installazione, non può mai essere superiore al valore attualizzato del bene mobile o dell'impianto al quale accedono.

TITOLO III - PROCEDIMENTO

Art. 11 - Responsabile del servizio e responsabile del procedimento

1. L'amministrazione opera a mezzo del responsabile del servizio interessato, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Il responsabile del servizio può avvalersi di un responsabile del procedimento, fermo restando che ogni compito e responsabilità non esplicitamente indicato nel provvedimento di individuazione del responsabile del procedimento resta a carico del responsabile del servizio.
3. Il responsabile del servizio garantisce la coerenza degli interventi con gli obiettivi e le competenze del servizio che li disponee nell'ambito del budget assegnatogli con il P.R.O. ai sensi del presente regolamento e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 12 - Interventi in economia mediante amministrazione diretta


1. Quando gli interventi vengono eseguiti in amministrazione diretta, il responsabile di cui all'articolo 11, ove non sia possibile l'esecuzione con il personale dipendente, richiede l'assunzione di personale straordinario secondo il regolamento di accesso agli impieghi del Comune o mediante ricorso al lavoro interinale.
2. Egli provvede altresì all'acquisto del materiale e ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.
3. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni disposte dal responsabile di cui all'articolo 11, con le modalità fissate dal presente regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.

Art. 13 - Interventi eseguiti per cottimo fiduciario

1. Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario il responsabile di cui all'articolo 11 richiede almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.

La lettera di invito, di norma, contiene:

- l'oggetto del lavoro da eseguire, dei beni da fornire, del servizio da prestare;
 - le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d'uso;
 - le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, del bene, del servizio, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione, di fornitura, della prestazione;
 - il prezzo o i prezzi e le modalità di pagamento;
 - le modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di affidamento;
 - il termine o i termini assegnati e le eventuali penalità per i ritardi;
 - il termine di scadenza in caso di contratti aperti, intesi come interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco di tempo;
 - la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dagli eventuali fogli patti e condizioni o capitolato d'onori e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.
2. Il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata semplice, oppure d'apposita lettera con la quale il responsabile di cui all'articolo 11 dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi; i predetti atti devono riportare i medesimi contenuti previsti per la lettera d'invito.

- 
3. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:
 - a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, di fiduciarità motivata, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;
 - b) quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto con l'esecutore dei lavori, il fornitore dei beni o il prestatore dei servizi, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi, e l'importo non sia superiore a euro 50.000 (lire 96.813.500);
 - c) quando si tratti di interventi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità, e l'importo non sia superiore a euro 40.000 (lire 77.450.800);
 - d) in ogni caso quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 20.000 (lire 38.725.400).

Art. 14 - Atti della procedura

1. La lettera di invito può essere inoltrata anche via telefax o via posta elettronica. Nel caso di intervento d'urgenza di cui all'articolo 19 o di lavori di somma urgenza di cui all'articolo 20, l'invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il primo giorno feriale successivo.
2. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il responsabile di cui all'articolo 11 predispone un foglio patti e condizioni o un capitolato d'oneri ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti i potenziali candidati.
3. Qualora l'intervento non presenti particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o sia di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.
4. Ogni volta che ciò sia possibile e non ostino ragioni di celerità, il responsabile di cui all'articolo 11 redige un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera di invito.

Art. 15 - Scelta del contraente

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:
 - a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica;
 - b) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.
2. L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal responsabile del servizio che provvede a sottoscrivere il contratto o la lettera d'ordinazione, trasmettendo una copia al Segretario Comunale.
3. Il contratto può essere concluso secondo l'uso del commercio mediante la sottoscrizione delle parti, anche in forma disgiunta, sugli atti di gara.
4. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico che, nei casi di cui al comma 1, lettera a), è corredato della motivazione che ha determinato la scelta. Qualora non vi siano controindicazioni la predetta verbalizzazione può essere fatta in via informale a margine del foglio dell'offerta dell'affidatario o a margine della scrittura contrattuale conclusiva.
5. Il verbale delle operazioni conclusive dell'affidamento è approvato con determinazione; con la stessa determinazione è assunto l'impegno di spesa qualora non già effettuato in precedenza.

Art. 16 - Offerta economicamente più vantaggiosa

1. Per gli interventi per i quali vi sia un'elevata fungibilità dell'oggetto del contratto (ad esempio forniture di arredi, attrezzature, software, servizi di gestione diversi ecc.) la lettera di invito può limitarsi ad indicare le linee guida dell'intervento lasciando agli offerenti le più ampie possibilità di soddisfacimento delle richieste del comune (per cui potranno presentare offerte sotto forma di cataloghi con listini prezzi o simili).
2. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento.
3. Nello stesso caso, nell'esame delle offerte il responsabile del servizio deve farsi assistere da due dipendenti dell'amministrazione che siano competenti nella materia oggetto dell'affidamento.

Art. 17 - Contratti aperti

1. Nel caso di contratti aperti di cui all'articolo 13, comma 2, lettera g), una volta stipulato il contratto in una delle forme previste dal regolamento, le ordinazioni sono fatte volta per volta con le modalità stabilite dal singolo contratto o con semplice ordinazione che deve recare:
 - a) l'oggetto della singola ordinazione, nell'ambito del contratto aperto;
 - b) le caratteristiche tecniche e qualitative dell'oggetto della singola ordinazione, eventualmente mediante rinvio ad altri atti della procedura;
 - c) il termine assegnato per l'attuazione della singola ordinazione;
 - d) ogni altro elemento previsto dalla lettera di invito che non sia già determinato contrattualmente.
2. Nel caso di contratti aperti stipulati per un importo inferiore ai limiti finanziari stabiliti dal presente regolamento, qualora prima della scadenza del termine contrattuale siano necessari interventi comunque riconducibili al contratto per tipologia, il responsabile di cui all'articolo 11 autorizza l'ulteriore spesa, previo accertamento della copertura finanziaria, per un importo che comunque non può essere superiore al valore inferiore tra:
 - l'importo contrattuale dell'affidamento iniziale;
 - il limite finanziario massimo previsto dall'articolo 4 del presente regolamento.
3. In caso di forniture o servizi ripetitivi per i quali la necessità sia solo eventuale e non predeterminabile, il contratto può essere costituito dai preventivi offerti ai sensi dell'articolo 16, recanti il termine di validità degli stessi che costituisce vincolo per l'affidatario; nel corso del periodo di validità delle offerte o di efficacia del contratto il responsabile di cui all'articolo 11, procede a singole ordinazioni ogni volta che ne ricorra la necessità.
4. Gli ampliamenti contrattuali di cui al presente articolo non costituiscono perizia suppletiva.
5. Delle condizioni di cui al presente articolo con la precisazione che si tratta di un contratto aperto deve essere fatta esplicita menzione negli atti propedeutici all'affidamento.

Art. 18 - Mezzi di tutela

1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

Art. 19 - Interventi d'urgenza

1. In circostanze di somma urgenza, da riscontrarsi in presenza di un pericolo attuale e/o grave danno alle persone e/o alle cose, nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione di lavori o forniture, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza.
2. Il verbale di cui al comma 1 può essere redatto a margine di uno degli atti della procedura.
3. Il verbale è redatto dal responsabile di cui all'articolo 11 o da qualsiasi soggetto che ne abbia la competenza; esso è accompagnato da una stima dei costi dell'intervento ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di copertura della spesa e di ordinazione.
4. I limiti economici massimi di interventi sono quelli previsti nell'art. 4 del presente regolamento.

Art. 20 - Lavori di somma urgenza

1. Nei casi di lavori di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il tecnico dell'amministrazione che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell'evento, dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 19, l'immediata esecuzione dei lavori e/o delle forniture, o comunque di quanto strettamente indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.
3. Dell'evento di cui ai commi 1 e 2 il tecnico deve dare immediata comunicazione al responsabile del servizio.
4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo; qualora l'affidatario non accetti il prezzo determinato dal tecnico nell'ordinazione, può essergli ingiunto di procedere comunque all'esecuzione dell'intervento sulla base di detto prezzo; l'affidatario può iscriverne riserve circa il prezzo a margine dell'ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici; in assenza di riserve o in caso di decadenza di queste il prezzo imposto si intende definitivamente accettato.
5. Il tecnico di cui al comma 1 redige entro 10 (dieci) giorni feriali dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al responsabile del servizio se diverso, che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di organi diversi.
6. Entro il termine di cui sopra, la Giunta Comunale provvede a dare il proprio assenso all'intervento, e, se del caso, all'assegnazione di ulteriori fondi, quando quelli già assegnati al Responsabile, siano insufficienti.
7. Qualora i lavori di cui al comma 1 non conseguano l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, il responsabile di cui all'articolo 11, procede all'immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.
8. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, l'ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.

Art. 21 - Interventi d'urgenza o lavori di somma urgenza ordinati dal Sindaco

1. Qualora gli interventi d'urgenza di cui all'articolo 19 o i lavori di somma urgenza di cui all'articolo 20 siano ordinati dal Sindaco nell'esercizio dei poteri di ordinanza di cui all'articolo 54, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo stesso Sindaco può disporre nella medesima ordinanza, l'acquisizione delle prestazioni necessarie e l'esecuzione dei lavori strettamente necessari a trattativa privata senza la previa gara informale, ovvero autorizzando il cottimo fiduciario anche in deroga alle competenze di cui agli articoli 11, 19 e 20, qualora non possa indugiarsi nella redazione degli atti formali.
2. Il responsabile di cui all'articolo 11 provvede tempestivamente alla conferma e alla regolarizzazione di quanto effettuato ai sensi del comma 1.
3. In caso di assenza o impedimento il Responsabile del Servizio può essere sostituito dal responsabile del procedimento o da altro Responsabile di Servizio designato dal Segretario Generale.

Art. 22 - Disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili

1. Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, i soggetti affidatari dei lavori in economia ai sensi degli articoli 6 e 15 del presente regolamento possono essere individuati tra gli imprenditori agricoli qualora gli interventi in economia riguardino lavori finalizzati:
 - a) alla sistemazione e alla manutenzione del territorio;
 - b) alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale;
 - c) alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico;
 - e) alla tutela delle vocazioni produttive del territorio.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, l'importo dei lavori da affidare in ragione di anno per ciascun soggetto individuato come contraente non può superare:
 - a) nel caso di imprenditori agricoli singoli l'importo di euro 25.822.845 (lire 50.000.000);
 - b) nel caso di imprenditori agricoli in forma associata l'importo di euro 154.937.070 (lire 300.000.000).

Art. 22.bis - Disposizioni speciali per i lavori forestali e simili

1. Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 e dell'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, i soggetti affidatari dei lavori in economia ai sensi degli articoli 6 e 15 del presente regolamento possono essere individuati tra le imprese iscritte nell'apposito albo regionale, come di seguito specificato:
 - a) coltivatori diretti, singoli od associati, che conducono aziende agricole, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, e le macchine ed attrezzature di loro proprietà, per i lavori in ambito forestale, quali lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginature, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi;
 - b) cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale che, per statuto, esercitino attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, per i lavori e i servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, l'importo dei lavori da affidare in ragione di anno per ciascun soggetto individuato come contraente non può superare:
 - a) nel caso di cui al comma 1, lettera a) (coltivatori diretti, singoli o associati), l'importo di euro 15.493.700 (lire 30.000.000);
 - b) nel caso di cui al comma 1, lettera b) (cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale) l'importo di euro 154.937.070 (lire 300.000.000).

Art. 23 - Disposizioni speciali per beni e servizi convenzionati con categorie protette

1. Qualora si tratti di affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, i soggetti affidatari ai sensi degli articoli 7, 8 e 15 del presente regolamento, possono essere individuati tra le cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge citata.
2. Per la stipula delle relative convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 381 del 1991.

Art. 24 - Disposizioni speciali per i servizi legali

1. I servizi legali di cui all'allegato 2, numero 21, al decreto legislativo n. 157 del 1995, con particolare riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, nonché di patrocinio legale, sono affidati su base fiduciaria, per importi fino a euro 50.000 (Lire 96.813.500) dal responsabile del Servizio, di concerto con il Segretario Generale, che ne dà comunicazione al Sindaco.
2. In deroga alla competenza di cui all'articolo 11, qualora i servizi di cui al comma 1 riguardino atti o comportamenti di organi collegiali o di soggetti politici dell'amministrazione, l'incarico è affidato con provvedimento della Giunta comunale.
3. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento.
4. Il presente articolo si applica altresì ai servizi di consulenza tributaria, fiscale, di advisor sia tecnico che finanziario, di brokeraggio, di prestazioni notarili, nonché ai servizi di consulenza assimilati.

Art. 25 - Disposizioni speciali per i servizi tecnici

1. I servizi tecnici di architettura e ingegneria, urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato 1, numero 12, al decreto legislativo n. 157 del 1995, con particolare riguardo alla progettazione, direzione lavori e prestazioni tecniche accessorie, possono essere affidati su base fiduciaria, per importi fino a euro 20.000 (Lire 38.725.400).
2. Le prestazioni di cui al comma 1 di importo superiore sono disciplinate dall'articolo 17, commi 11 e 12, della legge n. 109 del 1994 e dagli articoli da 57 a 64 del D.P.R. n. 554 del 1999.
3. Per le prestazioni tecniche o tecnico-amministrative non previste da tariffe ufficiali o simili, ovvero non determinabili con precisione in via preventiva, l'affidamento su base fiduciaria è ammesso per importi fino a euro 50.000 (Lire 96.813.500).
4. Le prestazioni di cui al comma 3 di importo superiore sono disciplinate dalle procedure ordinarie e, ove ne ricorrano le condizioni, dagli articoli da 14 a 17 del presente regolamento, in quanto applicabili.
5. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento.

TITOLO V - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 26 - Interventi affidati in economia per cottimo

1. I lavori per cottimo sono affidati, in via preventiva, e quindi eseguiti e liquidati, come segue:
 - a) mediante la somministrazione dei materiali e delle opere, nonché la prestazione della manodopera, il tutto da registrare nelle liste settimanali o in appositi registri con una nota di riepilogo con cadenza mensile o comunque alla ultimazione del lavoro ordinato;
 - b) mediante l'esecuzione dei lavori con un prezzo a corpo o con dei prezzi a misura, preventivamente stabiliti tra le parti, e risultanti dai buoni d'ordine o dagli ordini di servizio, sottoscritti dall'ordinante; le ordinazioni e le liquidazioni sono riepilogate in appositi registri sino alla conclusione del contratto;
 - c) in forma mista tra quanto previsto alla lettera a) e quanto previsto alla lettera b), anche con riferimento a prezziari o listini individuati preventivamente.
2. Tutte le registrazioni sono fatte in ordine cronologico a cura del responsabile di cui all'articolo 11 o, se nominato, dal direttore dei lavori, i quali curano altresì la conservazione dei registri medesimi.

Art. 27 - Garanzie e certificazione antimafia

1. I soggetti candidati agli affidamenti sono esonerati dalla costituzione cauzione provvisoria.
2. I soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione della garanzia fideiussoria per tutti gli affidamenti di lavori di importo fino a euro 50.000 (Lire 96.813.500)
3. Salvo esplicita previsione da parte del responsabile di cui all'articolo 11, i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione delle assicurazioni di cui all'articolo 30, comma 3, della legge n. 109 del 1994 per tutti gli affidamenti di lavori di importo fino a euro 50.000 (Lire 96.813.500), a condizione che siano comunque muniti di polizza generica di responsabilità civile.
4. Il Responsabile del procedimento, si assicura dell'avvenuto adempimento degli obblighi previsti in materia di certificazione antimafia di cui al DPR 3.06.1998 n. 252.


Art. 28 - Revisione prezzi

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, codice civile.
2. Al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori stabilito nel contratto, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

Art. 29 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta

1. I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile di cui all'articolo 11, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:
 - a) per le forniture di materiali e per i noli previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali, accompagnate dall'ordinativo della fornitura;
 - b) per la manodopera, previa verifica delle presenze rilevate, con pagamento mensile, unitamente al pagamento degli stipendi in via ordinaria.

Art. 30 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo

- 
1. I lavori per cottimo sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile di cui all'articolo 11, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:
 - a) sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel capitolato d'oneri o nel contratto, ovvero periodicamente, in genere con cadenza bimestrale o con la cadenza prevista nel capitolato d'oneri o nel contratto;
 - b) sulla base di stati dello stato finale, all'ultimazione dell'intervento, con liquidazione al collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione.
 2. I lavori per cottimo relativi alla manutenzione periodica oggetto di contratti aperti possono essere contabilizzati e liquidati sulla base di documenti di spesa contenuti o allegati alle singole ordinazioni, alla conclusione del singolo intervento oggetto dell'ordinazione medesima. E' sempre fatto salvo il collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione fino a sei mesi successivi all'esaurimento del contratto.
 3. Il conto finale e l'atto di accertamento della regolare esecuzione o l'atto di collaudo, devono essere corredati:
 - dai dati del preventivo e del contratto e le relative disponibilità finanziarie;
 - dalle eventuali perizie di variante o suppletive, verbali nuovi prezzi e ogni altro atto innovativo;
 - dagli atti di ampliamento dell'importo del contratto anche se non costituenti perizia;
 - dall'individuazione del soggetto esecutore;
 - dai verbali di sospensione e di ripresa;
 - dagli estremi delle assicurazioni degli operai impiegati;
 - dell'indicazione degli eventuali infortuni occorsi;
 - dei pagamenti già effettuati;
 - delle eventuali riserve dell'impresa;
 - di copia degli ordini di servizio e di ogni altro ordinativo emesso nel corso del contratto.
 3. Il responsabile di cui all'art. 11, nel caso di lavori per cottimo il cui importo non superi i 10.000 Euro, e non hanno richiesto modalità esecutive di particolare complessità, provvede alla contabilizzazione e liquidazione dei lavori, redigendo apposito computo a consuntivo, sottoscritto dall'impresa per accettazione e riportante l'attestazione di regolare esecuzione.

Art. 31- Lavori o prezzi non contemplati nel progetto, perizie di variante o suppletive

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, qualora si verifichi la necessità di procedere all'esecuzione di lavori per i quali non siano previsti prezzi nel contratto principale, ovvero qualora nel corso dell'esecuzione del contratto siano necessari lavori non previsti o lavori maggiori, si applica la disciplina prevista per i lavori pubblici.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 32 - Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi

1. Le forniture ed i servizi sono richiesti dal responsabile di cui all'articolo 11, mediante ordine scritto individuato con doppia numerazione progressiva: una relativa all'ufficio ordinante e una relativa al contratto di riferimento.
2. L'ordinazione deve contenere:
 - a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
 - b) la quantità e il prezzo degli stessi suddivisi tra imponibile ed I.V.A.;
 - c) i riferimenti contrattuali e contabili (impegno di spesa, classificazione intervento ecc.);
 - d) le indicazioni di cui all'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000;
 - e) ogni altra indicazione ritenuta utile.
3. Il responsabile di cui all'articolo 11, verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia in relazione alla qualità che alla qualità ed ai prezzi applicati, apponendo sul documento di spesa o sulla fattura:
 - a) i riferimenti all'atto di ordinazione;
 - b) il proprio nulla osta alla liquidazione che, in assenza di atti ostativi, costituisce altresì collaudo;
 - c) i fondi relativi alla disponibilità residua relativamente all'intervento.
4. La liquidazione è effettuata in ogni caso dopo l'acquisizione della fattura fiscale o dei documenti sostitutivi previsti dall'ordinamento, entro trenta giorni dall'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo o, dalla presentazione della documentazione fiscale, se questa è successiva.

Art. 33 - Inadempimenti

1. Nel caso di inadempimenti per fatti imputabili al contraente cui è stata affidato l'intervento in economia, l'amministrazione, dopo formale diffida o messa in mora mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può disporre la risoluzione del contratto in danno.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 - Verifica e collaudo

1. Tutti gli interventi in economia sono soggetti a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione; per interventi di importo fino a euro 50.000 (lire 96.813.500), il collaudo può essere effettuato in forma sintetica anche a margine degli atti di liquidazione.
2. Il collaudo non è necessario per gli interventi di importo liquidato inferiore a euro 20.000 (lire 38.725.400) ed è sostituito dal nulla osta alla liquidazione di cui all'articolo 32, comma 3, lettera b).
3. Il collaudo è eseguito da impiegati nominati dal responsabile di cui all'articolo 11, competenti in ragione dell'intervento da collaudare.
4. Il collaudo non può essere effettuato da soggetti che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione dei beni o dei servizi.

Art. 35 - Procedure contabili

1. Al pagamento delle spese in economia si può provvedere anche mediante aperture di credito o mandati di pagamento emessi a favore di funzionari delegati, ai sensi degli articoli 56 e seguenti del regio decreto n. 2440 del 1923, e dell'articolo 191, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000.
2. Nei casi di cui al comma 1 i responsabili titolari delle aperture di credito o dei mandati di pagamento hanno l'obbligo di rendicontazione all'ultimazione di ciascun intervento e, in ogni caso, almeno mensile per interventi che si protraggono per più di trenta giorni.

Art. 36 - Abrogazione norme preesistenti e rinvio

1. Sono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in contrasto con quelle del presente regolamento, a decorrere dalla data della sua esecutività.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione, in quanto applicabili, le leggi nazionali, comunitarie e regolamenti in materia.

Art. 37 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to (Orazio DI MARCELLO)

IL SEGRETARIO COM.LE
F.to (Giuseppe ELBA)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMM.VO, composta da un totale di n. 23 fogli (allegati compresi), n. 16 facciate (di cui n. 23 bianche).

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio oggi e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi a decorrere da domani.

Dalla Residenza Municipale, li _____

11 NOV. 2003



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Giuseppe ELBA)

Trasmessa al CO.RE.CO il _____ con n. _____ di Prot.

ESECUTIVA $\begin{cases} \nearrow \text{PUBBLICAZIONE} \quad \square \\ \searrow \text{CO.RE.CO.} \quad \square \end{cases}$ N. _____ seduta del _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Giuseppe ELBA)

COMUNE DI MOSCIANO S. ANGELO
Si dichiara che il presente atto venne pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune dal 11-11-2003 al 26-11-2003
Messo Comunale

